

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 31/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 12.05.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21.04.2017, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 637,66, di cui € 75,00, a titolo di commissioni accessorie, € 166,67, a titolo di spese fisse, € 39,65, a titolo di premio relativo alla polizza rischio vita, ed € 356,34, a titolo di premio relativo alla polizza rischio perdite patrimoniali. Chiede, altresì, le spese di procedura e le spese di consulenza, "*pari a € 20 oltre IVA*".

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la non ripetibilità delle commissioni accessorie e delle "*spese fisse contrattuali*", atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI. Eccepisce, inoltre, la non ripetibilità del premio assicurativo, sostenuto integralmente dall'intermediario. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per



cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie il ricorrente chiede la restituzione delle voci commissionali e degli oneri assicurativi collegati al finanziamento anticipatamente estinto. Al riguardo, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni accessorie e delle Spese fisse contrattuali, in quanto corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto. Tenuto conto che dalla documentazione in atti risulta che nessun onere assicurativo è stato posto a carico del cliente, reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	35
rate residue	25

TAN ▶	12,67%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	41,67%
- in proporzione alla quota	19,90%

ri/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni accessorie (up front)	€ 180,00	€ 75,00	€ 35,81	○	€ 35,81
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 166,67	€ 79,59	○	€ 79,59
○					○	
○					○	
○					○	
○					○	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 115,40
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6875 del 14 aprile 2020

La richiesta di refusione delle spese legali non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 115,40.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS